



Nel Decreto legge 34 molte misure per la tenuta socio-economica del Paese. Tra bonus e fiscalità.

ORA NECESSARIO IL RILANCIO!

Caro Lettore

ANTONIO BARILE
Presidente Patronato INAC

A causa dell'emergenza in atto, la pubblicazione ordinaria di Diritti Sociali è slittata di qualche settimana. Nei momenti difficili che abbiamo vissuto nei mesi scorsi il Patronato INAC, la Cia-Agricoltori Italiani, il CAF-Cia e l'ANP-Cia sono rimasti vicini a voi per proteggere i vostri diritti! Anche a distanza, osservando con scrupolo le indicazioni dettate dalle autorità pubbliche, gli operatori del Patronato INAC e del CAF-Cia, sono impegnati sull'intero territorio nazionale per garantirvi l'erogazione dei servizi assistenziali, previdenziali e fiscali, "tradizionali" e specificatamente dedicati ai cittadini, lavoratori e non, conseguenti all'emergenza sanitaria. La prova a cui tutti siamo stati sottoposti è stata molto dura, a livello economico, sociale, culturale e umano. Stiamo scoprendo una forza vitale di tutta la cittadinanza! Essa, però, per esplicitare al meglio il proprio potenziale ha bisogno di valori antichi ma sempre attuali, quali la partecipazione, la solidarietà e la competenza che s'inverano nella funzione dei corpi intermedi, e in quegli organismi come il Patronato INAC, la Cia-Agricoltori italiani, il CAF-Cia e l'intero sistema delle organizzazioni professionali e sindacali, che traducono questi valori in prassi democratica, ogni giorno, con impegno e umiltà.

Il punto di vista

DINO SCANAVINO
Presidente nazionale Cia

Per traghettare l'Italia fuori dal lockdown e dai suoi effetti negativi sul tessuto socio-economico del Paese, è di estrema importanza, innescare politiche e azioni concrete di rilancio. In questo processo l'agricoltura può giocare un ruolo di primo piano per aprire una nuova stagione. Anche per il settore agricolo e agroalimentare non c'è tempo da perdere. Dopo aver dimostrato grande tenuta durante il periodo emergenziale, garantendo cibo sano e di qualità agli italiani, occorre assicurarli, misure che sostengano i comparti più danneggiati ed esposti che sappiano accompagnare le aziende in una fase inedita di consumi. È cruciale la conversione in legge del Decreto. Ciò, per intervenire sia nell'ambito del capitolo dedicato alle misure agricole, sia in quello trasversale applicabile a tutte le attività produttive. In quest'ottica è opportuno che il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, possa essere gestito in maniera efficace, risarcendo le perdite dei comparti in sofferenza in tempi rapidi. Inoltre, guardando in prospettiva e in tema di sostenibilità ambientale, è auspicabile la possibilità di estendere alcune misure previste dal "Superbonus" energetico alle attività produttive. Le aziende agricole devono poter usufruire degli aiuti previsti nelle misure orizzontali a fondo perduto, ma è necessario che vengano stabilite le risorse ad hoc per i vari comparti.

Reddito di emergenza - REM



Le domande devono essere presentate entro la fine di giugno e il beneficio viene erogato in due quote

Continua a pagina 2

OGGI più che mai
ACCANTO
ai **NOSTRI CLIENTI**

Il Caf-Cia, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, mette a disposizione dei propri clienti, #730iorestoacasa, un servizio specifico di assistenza alla predisposizione del modello 730 senza dover uscire dalla propria abitazione.

Ovviamente è sempre prevista l'opportunità di recarsi nei nostri uffici, in questo caso però solo ed esclusivamente previo appuntamento e nel periodo in cui emergenza coronavirus sarà finita.



www.caf-cia.it



Modello 730/2020

Fare presto e fare bene!

MAURIZIO SCACCIA
Direttore CAF-Cia

L'emergenza Covid-19 ha colpito l'intera società in maniera inimmaginabile, generando difficoltà umane, sociali ed economiche molto gravi. Per mesi l'attenzione di tutti si è comprensibilmente focalizzata sulle questioni inerenti la salute, le persone più deboli e l'impegno straordinario del personale sanitario. Da qualche settimana stiamo vivendo una ritrovata ed instabile "normalità", diversa da quella a cui eravamo abituati. In questo contesto, il ruolo sociale del CAF

Continua a pagina 5

NON SIETE SOLI

LAURA RAVAGNAN
Direttore generale Patronato INAC

Da 50 anni la nostra attività è al servizio delle persone a cui offriamo competenza, ma soprattutto una vicinanza che da sempre ci contraddistingue. E nei giorni difficili, appena passati, ma ancora vivi nei nostri ricordi che per continuare la nostra opera di sostegno e di aiuto alla cittadinanza abbiamo e stiamo ancora sperimentando nuove formule per essere comunque al vostro servizio.

Pur nella non presenza fisica, ci siamo stati attraverso sportelli che non "avete visto", ma dietro ai quali hanno operato centinaia di operatori di Inac-Cia pronti a facilitare l'accesso alle molteplici richieste che si sono aggiunte e che, ancora in questi giorni, stanno aggiungendo nuovo carattere alle normali nostre attività. E lo stanno facendo con una rinnovata disponibilità, sapendo di dover svolgere,

Continua a pagina 2



Segue dalla prima pagina

NON SIETE SOLI

LAURA RAVAGNAN
Direttore generale Patronato INAC

In questo particolare momento, un ulteriore ed importante lavoro di utilità sociale a tutela della collettività. Siamo e saremo vicini ai lavoratori, imprenditori, cittadini che si sono trovati o che devono ancora presentare le domande di sostegno al reddito. Parlo di bonus, di richiesta di congedi, e di tutte le misure messe in atto dal Governo per affrontare questa crisi epocale.

Alle Istituzioni stiamo chiedendo con forza di ridurre il più possibile ostacoli burocratici ed inutili orpelli per far attenere alle persone l'ottenimento del diritto in tempi brevi.



Decreto legge Rilancio

La sintesi dei provvedimenti di diffuso interesse (pagg. 2-6)

Promozione del lavoro in agricoltura

I percettori di CIG, FIS, CIGD a zero ore, i percettori di Naspi e DISCOLL, i percettori di Reddito di cittadinanza, possono stipulare con il datore di lavoro agricolo, contratti a termine di 30gg rinnovabili per ulteriori 30gg, senza perdita dei

diritti collegati agli ammortizzatori sociali citati, nel limite di 2mila euro. I percettori di Reddito di cittadinanza sono dispensati dalla comunicazione all'Inps dei redditi percepiti nel limite sopra indicato. (ex art. 252 Ulteriori modifiche di interesse per

l'agricoltura). Per le imprese situate nelle zone montane, fino al 31 luglio 2020, l'impegno di lavoro di persone, a prescindere dal rapporto di parentela ed affinità, a titolo completamente gratuito, non configura "rapporto di lavoro".

Segue dalla prima pagina

Congedi familiari emergenza Covid-19

Il periodo di congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni e con corresponsione del 50% della retribuzione, è esteso al 31 luglio; i giorni disponibili diventano trenta. Il congedo senza retribuzione è concesso per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 16 anni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di interventi di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore. Tale congedo può essere richiesto per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e

delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (divieto di licenziamento, conservazione del posto di lavoro, contribuzione figurativa). Il bonus baby sitting può essere frazionato in più bonus nel limite di € 1.200 complessivi. In alternativa al servizio di baby sitting, il beneficiario può utilizzare il bonus per l'iscrizione dei figli ai centri estivi, servizi integrati per l'infanzia, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi socioeducativi per la prima infanzia (quest'ultimo è incompatibile con il bonus asili nido). Per i lavoratori del settore sanitario, medico, ecc. il bonus baby sitting passa a 2mila euro.



Permessi retribuiti

Vengono concessi ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno. Vista l'interpretazione dell'Inps sul medesimo argomento introdotto dal Decreto legge 18/2020, riteniamo che i 12gg siano cumulativi per maggio e giugno.

Lavoro agile

Finò al termine dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e fermi restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge 81/2017. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero.

Reddito di emergenza REM

Le domande devono essere presentate entro la fine di giugno ed il beneficio viene erogato in due quote. Spetta ai nuclei familiari che, cumulativamente ed al momento della domanda, rispettano i seguenti requisiti:

- il componente/richiedente è residente in Italia;
- il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, è inferiore ad una soglia pari all'ammontare del REM (vedi più avanti);
- il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro, aumentati di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro; il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore dell'ISEE inferiore a 15mila euro.

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito uno dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia (DL 18/20) e dal Decreto legge in commento (bonus lavoratori domestici e "nuovo bonus" i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro). Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti

che al momento della domanda sono:

- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie del REM (vedi più avanti);
- percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.

Per l'individuazione del nucleo familiare, così come per la determinazione del reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 (secondo il principio di cassa) e del patrimonio mobiliare, si fa riferimento alla disciplina ISEE. La quota di REM è determinata in un ammontare pari a € 400, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione del RDC, fino ad un massimo di 2 (€ 800), ovvero fino ad un massimo di 2,1 se nel nucleo familiare sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena e coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Se nel nucleo familiare sono presenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza non ne tiene di conto. Il REM è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta telematica. Le richieste di REM possono essere presentate presso il CAF-Cia ed il Patronato INAC.

MISURA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Naspi e DisColl prorogate di due mesi

Ai lavoratori dipendenti il cui periodo di fruizione della Naspi o DisColl termina nel periodo 1° marzo/30 aprile 2020, viene prorogato di ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto per le mensilità aggiuntive è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria e senza alcuna riduzione. I mesi aggiuntivi sono riconosciuti a condizione che il percettore non abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità/bonus di € 600, previsto dal Decreto legge Cura Italia e dal Decreto legge Rilancio (professionisti, collaboratori, lavoratori stagionali ed agricoli, lavoratori dello spettacolo, domestici, ecc. Le

indennità/bonus appena citate, sono cumulabili, al ricorrere di altre condizioni, con le indennità Naspi e DisColl ma se richiesti ed ottenuti, escludono i beneficiari dalle due mensilità aggiuntive in commento. Al momento non appare necessaria la presentazione di alcuna esplicita domanda per ottenere il prolungamento dei due ammortizzatori sociali.

Se il periodo di percezione dei due ammortizzatori sociali si interrompe tra il 1° marzo ed il 30 aprile, vengono prorogati di due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il beneficiario non percepisca uno dei bonus già

previsti dal Decreto legge 18/20 o dei nuovi previsti dal DL in commento, qui descritti. L'importo per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell'ultima mensilità della prestazione.

Condizionalità (RDC, Naspi, DisColl, ecc.)

Il periodo di sospensione delle condizionalità ai percettori di Reddito di Cittadinanza, Naspi, DisColl, ecc., passa da due a quattro mesi.

Indennità/bonus a determinate categorie di lavoratori

Informazioni ed inoltrare richieste presso gli uffici del Patronato INAC

Professionisti (senza cassa) e COCO-CO. Bonus di € 600 anche per aprile, erogato in modo automatico dall'Inps. Per il mese di maggio: i professionisti (senza cassa) con partita IVA attiva al 19 maggio (data di entrata in vigore del DL in commento), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, possono ottenere il bonus che passa a mille euro, a condizione che abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019. Il reddito deve essere determinato per cassa, quale differenza tra ricavi e compensi effettivamente percepiti nel periodo e le spese effettivamente sostenute nello stesso periodo, comprese le quote di ammortamento. L'erogazione del bonus per maggio è soggetta a domanda con autocertificazione dei requisiti. Per i CoCoCo, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, il bonus di maggio è elevato a mille euro a condizione che abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data del 19 maggio (data di entrata in vigore del presente Decreto legge).

- **Indennità per i lavoratori autonomi** (artigiani commercianti, coltivatori diretti e Iap). Bonus di € 600 anche per aprile, erogato in modo automatico dall'Inps.
- **Indennità per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.** Bonus di € 600 anche per aprile, erogato in modo automatico dall'Inps. La stessa indennità

spetta ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio (data di entrata in vigore del presente Decreto legge). L'importo del bonus per maggio passa per questi soggetti a € 1.000 ma la condizione di aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio (data di entrata in vigore del presente Decreto legge), viene richiesta anche ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari con contratto "ordinario" (non somministrati).

- **Indennità per lavoratori agricoli.** Bonus di € 500 anche per aprile, erogato in modo automatico dall'Inps.
- **Indennità NUOVA.** Bonus di € 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che rispettano queste caratteristiche:
 - a. lavoratori dipendenti stagionali appar-

tenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- b. lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c. lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5mila, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata ma non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione

della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolari di pensione.

- **Bonus per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.** Bonus per aprile e maggio di € 600, erogato in modo automatico dall'Inps. Viene introdotta la condizione di non titolarità di rapporto di lavoro dipendente o pensione alla data di entrata in vigore del Decreto legge. Il bonus viene erogato per aprile e maggio anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro. Per questi ultimi sarà necessario presentare la domanda. I bonus sono incompatibili fino a concorrenza con il Reddito di cittadinanza. Se il potenziale beneficiario del bonus è titolare di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello del bonus, il primo viene incrementato a concorrenza di quest'ultimo.

ATTENZIONE: dal 3 giugno i bonus già previsti per il mese di marzo non potranno più essere richiesti.

Incumulabilità bonus

Tutti i bonus/indennità riconosciuti dal Decreto Legge 18/2020, sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità (L.222/84).

Riconoscimento bonus ai professionisti

Rifinanziamento del fondo destinato a riconoscere anche ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato (Casse), il bonus 600 euro per aprile e maggio. Alla data di presentazione della domanda i beneficiari non devono essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né titolari di pensione.

Bonus ai lavoratori impiegati con rapporto di collaborazione presso il CONI

Bonus di € 600 anche per aprile e maggio ai lavoratori impiegati con rapporto di collaborazione presso il CONI, CIP, società ed associazioni sportive dilettantistiche, ecc., già attivi al 23 febbraio. Il bonus è esentasse. Non viene riconosciuto ai percettori di RDC, redditi da lavoro, REM, altri bonus, CIG, FIS e CIGD. Domande alla società Sport e Salute Spa. Chi ha già percepito il bonus per marzo lo otterrà in automatico.

Bonus di € 500 per aprile e maggio ai lavoratori domestici che hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il lavoratore domestico non deve essere convivente col datore di lavoro. Il bonus non è cumulabile con gli altri bonus anche con il "nuovo bonus" di cui all'articolo precedente, con il Reddito di cittadinanza, con il Reddito di emergenza (per entrambi fino a concorrenza).



Indennità per i lavoratori domestici

Non spetta ai soggetti interessati all'emersione dei rapporti di lavoro irregolare, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità ed ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. Viene erogata dall'INPS in unica soluzione e previa domanda. Le domande possono essere presentate tramite il Patronato INAC.

Bonus lavoratori domestici

L'invio delle domande al Patronato INAC

Ai lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, può essere riconosciuta per aprile e per maggio, un'indennità di € 500 esentasse. I rapporti di lavoro devono impegnare il lavoratore domestico per un orario complessivo superiore a 10 ore settimanali. Altra condizione prevista è la non convivenza con il datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con le altre indennità similari previste dal Decreto legge Cura Italia e dal Decreto legge Rilancio (stagionali, agricoli, lavoratori dello spettacolo, occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, ecc.). L'indennità

non spetta ai percettori del Reddito di emergenza (vedi altro articolo in queste pagine), percettori del Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza. Per questi ultimi due, se al possessore rispetta i requisiti sopra citati, viene integrato il Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza, fino alla soglia massima di € 500 per aprile e maggio. L'indennità non spetta ai titolari di pensione con l'eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, nonché ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal lavoro domestico.

Bonus 600 euro

Cumulabili con le pensioni di invalidità

Le indennità di 600 euro previste dal Decreto Cura già per il mese di marzo e recentemente prorogate dal Decreto rilancio, diventano ufficialmente cumulabili con l'Assegno ordinario di invalidità. Ciò vale anche per le domande presentate e respinte dall'Inps nelle settimane scorse e che saranno riesaminate d'ufficio dall'Istituto. Il Decreto rilancio ha infatti colmato la lacuna contenuta nel precedente decreto, che ha negato l'indennità ai titolari di prestazioni pensionistiche dirette, tra le quali, comprendeva anche l'assegno ordinario di invalidità. L'assegno di invalidità però, non rientra

nella definizione generale di "pensione", ancorché sia legato a determinati requisiti contributivi, oltre che sanitari. I titolari dell'assegno quindi, potranno ottenere la già richiesta indennità, nella diversa misura (500, 600 o 1000 euro) non solo per marzo ma se prevista, anche per aprile e maggio. Le indennità/bonus in questione, sono cumulabili con le pensioni indirette (reversibilità), i trattamenti di invalidità civile, la Naspi, l'indennità di disoccupazione agricola e Dis-Coll ma non con il Reddito di Cittadinanza né con l'Ape sociale.



Caro lettore fai attenzione

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo per tutto il 2019, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

IT25B0103003232000001048863
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma

Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: Diritti Sociali e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?

Pagamenti & versamenti / Scadenze & proroghe

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni



Vengono rimessi nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l'entrata in vigore del DL in commento), anche per le rateazioni in corso. Sono interessate le somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo sulle dichiarazioni dei redditi, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 ed IVA, di cui all'art. 54-bis del DPR n. 633/72, i versamenti

inerenti la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Sono contestualmente sospesi gli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio, data di entrata in vigore del DL in commento ed il 31 maggio 2020. I versamenti di quanto complessivamente sopra riportato dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Per l'anno in corso, in occasione del rimborso dei crediti fiscali, non si applica la compensazione tra il credito ed il debito iscritto a ruolo (cartelle di pagamento).

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Differito dal 31 maggio al 31 agosto il termine finale della sospensione per il versamento delle cartelle di pagamento, tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo 8 marzo/31 maggio, compresi gli avvisi di accertamento e di addebito con titolo esecutivo, emessi rispettivamente dall'Agenzia delle entrate e dall'Inps. Per i piani di dilazione in essere all'8 marzo ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate, anziché 5, anche non consecutive rate. Il termine di pagamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020 e di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza sempre nell'anno in corso, può essere effettuato entro il 10 dicembre. Non si applica la "tolleranza" di cinque giorni. Viene rimossa la preclusione alla concessione di ulteriori piani di dilazione per chi non ha poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Tax credit vacanze

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40mila euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e dai bed & breakfast che esercitano attività turistico ricettiva in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale. Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a € 500 per ogni nucleo familiare; € 300 per i nuclei familiari composti da due persone; € 150 per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, un solo agriturismo, un solo B&B; il totale del cor-

rispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (ex scontrino fiscale), nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore del servizio, quale sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% quale detrazione di imposta in dichiarazione dei redditi del beneficiario. Lo sconto è rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito d'imposta cedibile a terzi (anche istituti di credito), utilizzabile in compensazione senza alcun limite.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Prorogati al 16 settembre i termini di versamento i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio, delle somme dovute a seguito di:

- atti di accertamento con adesione;
- accordo conciliativo;
- accordo di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita dei fabbricati caduti in successione ereditaria, atti di compravendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.

Proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado presso le Commissioni tributarie per gli atti di cui ai punti precedenti e degli atti di irrogazione delle sanzioni per l'Imposta di regi-



stro, successioni e donazioni definibili in forma agevolata (riduzione ad un terzo), per le agevolazioni fiscali "prima casa", per le agevolazioni fiscali "ex Piccola Proprietà Contadina", i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio. Identica proroga per le somme dovute nello stesso intervallo temporale di cui sopra, per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle

relative agli istituti defintori (processi verbali di constatazione, accertamenti, rettifica, liquidazioni, recupero, inviti al contraddittorio, liti pendenti). I versamenti, senza applicazione di ulteriori interessi, dovranno essere effettuati in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Il lavoratore o il pensionato che ha dovuto restituire al sostituto d'imposta somme indebitamente erogate, dovrà restituire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la restituzione al lordo della ritenuta nel caso in cui la stessa non sia stata applicata. Al sostituto d'imposta che ha versato all'Erario la ritenuta e che abbia avuto in restituzione le somme al

netto della stessa, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo. Il credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito. Il sostituto d'imposta dovrà dare evidenza nella Certificazione Unica rilasciata al sostituto. La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 e non ha effetti retroattivi.

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Sono sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto legge dell'Agente della riscossione ed aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data le predette somme non sono sottoposte al "vincolo di indisponibilità" ed il terzo pignorato (datore di lavoro, istituto pensionistico, ecc.), le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre, sono emessi entro il 31 dicembre e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Differiti al 2021 le comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020 (36bis, 36ter, ecc.). Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. Disposizione soggetta a provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emettere entro 60 giorni.



Incentivi per efficientamento energetico

Sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

La detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico degli edifici, si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi (per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, solo se abitazione principale):

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; la detrazione di determina su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 60mila, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30mila, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti



di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30mila ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione del 110% si applica anche agli altri interventi di efficientamento energetico e nei limiti di spesa già previsti dalle normative vigenti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, solo se abitazione principale. Gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o comunque, il conseguimento della classe energetica più alta. Per gli interventi inerenti la riduzione del rischio sismico, la detrazione al 110% per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è condizionata alla stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. In caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza sopra citata, la detrazione Irpef conseguente alla polizza passa dal 22 al 90%. Sono interessati alla detrazione del 110% con limite di spesa di 48mila euro o comunque di € 2.400 per ogni KW di potenza nominale, gli interventi per l'installazione su edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, le cui spese sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Anche questo intervento deve essere congiuntamente realizzato ad uno degli interventi inseriti

nel riquadro o ad interventi inerenti la riduzione del rischio sismico. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. La detrazione per gli impianti di produzione di energia è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi inseriti nel riquadro. Le disposizioni fin qui elencate si applicano agli interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli IACP, cooperative a proprietà indivisa, enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP. Per gli interventi sopra descritti, in luogo della detrazione, si applica ciò che è previsto dall'art. 121 del Decreto legge in merito all'opzione per la cessione o sconto dell'importo corrispondente alla detrazione (soggetto a visto di conformità). Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, asseverazioni e visto di conformità, rientrano tra le spese detraibili in relazione all'intervento a cui sono correlate.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

I contribuenti che sostengono nel 2020 e 2021 le spese per gli interventi sotto elencati, in alternativa alla detrazione fiscale prevista possono scegliere:

- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo recupererà quanto scontato come credito d'imposta che potrà successivamente cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
- la trasformazione dell'importo corrispondente in credito d'imposta, con la possibilità di cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- In aggiunta agli interventi contemplati nell'articolo che precede, sono interessate le spese inerenti gli

interventi:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica degli edifici;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Se le detrazioni spettanti sono trasformate in credito d'imposta, possono essere usate anche in compensazione, senza limiti, ovviamente per le rate residue di detrazione non fruita, con la ripartizione in quote annuali così come sarebbe stata utilizzata la detrazione. È esclusa la possibilità di richiedere il rimborso.

Segue dalla prima pagina

Modello 730/2020

Fare presto e fare bene!

Cia, ci ha imposto di non lasciare soli i cittadini. I servizi, la consulenza e l'assistenza che offriamo, sono spesso fondamentali per il contribuente, anche per poter fruire delle agevolazioni fiscali o dei recenti interventi di sostegno economico, quale ad esempio il Reddito di emergenza. Proprio per questo i nostri uffici non hanno mai chiuso! La nostra attività non si è mai fermata, nel rigoroso rispetto delle normative finalizzate a limitare il rischio di contagio, per i nostri impagabili operatori e per i clienti. Oggi come non mai dobbiamo unire le forze della società. Ognuno di noi deve fare la propria parte, affinché tutto torni presto alla vera (!) normalità. Il CAF Cia ha fatto e farà la sua parte, consentendo ai contribuenti di avvalersi dei servizi offerti per la compilazione e la presentazione della dichiarazione dei redditi. E lo faremo

bene, con la consueta e riconosciuta qualità che da anni ci contraddistingue. I termini di scadenza sono ampi (30 settembre) ma i conguagli sulla busta paga o sulla pensione verranno effettuati un mese dopo (due per i pensionati), l'invio della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria. Ecco che, "fare presto", è una raccomandazione dedicata al contribuente che generalmente chiude il proprio 730 con un rimborso: prima lo presenta, prima lo incassa! Ed il CAF Cia è pronto a fornire l'assistenza pressoché immediata anche a quel contribuente. Basta che contatti i nostri uffici (www.caf-cia.it) e prenda un appuntamento. In totale sicurezza, se occorre anche con il "servizio a distanza", daremo soddisfazione alle sue attese.

MAURIZIO SCACCIA

Salvaguardia del Bonus Renzi e bonus sostitutivo di 100 euro

Il bonus di € 80, meglio conosciuto come "Bonus Renzi" ed il trattamento integrativo di € 100 che lo sostituirà dal primo luglio, destinati ai lavoratori dipendenti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. Il datore di lavoro riconosce i benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle diverse misure di sostegno al lavoro (Cig, Cigd, Fis, ecc.). Per la determinazione dell'importo spettante, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, il datore di lavoro deve prendere la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria. Quanto spettante deve essere erogato al lavoratore a partire dalla prima retribuzione utile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730

La platea dei contribuenti che per dichiarare i redditi al fisco possono utilizzare il modello 730, si allarga ai dipendenti con/senza sostituto di imposta al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Anche in presenza di un sostituto d'imposta (datore di lavoro ente pensionistico, ecc.), il contribuente può richiedere, presentando il modello 730, il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria o provvedere al versamento delle imposte utilizzando il mod. F24. Il rimborso verrà effettuato successivamente al 30 settembre, termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730.



SCARICA L'APP CAF CIA

ED È TUTTO

PIÙ FACILE

REGISTRATI, CON POCCHI SEMPLICI PASSI!
Potrai inviare i documenti necessari per il tuo 730, prendere un appuntamento, ricevere news sulle scadenze fiscali e consultare lo stato delle tue dichiarazioni.

SCARICA L'APP PER AVERE IL TUO CAF SEMPRE CON TE.



Play Store



Clicca qui

App Store



Clicca qui

www.caf-cia.it

Modifiche in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Passa dal 30 aprile al 31 luglio, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) e per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, comma 1, legge 104/92).

Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni (dal 17 marzo data di entrata in vigore del DL 18/20), a cinque mesi. Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso. Il datore di lavoro che nel periodo 23 febbraio/17 marzo ha provveduto al recesso del contratto di lavoro per motivo oggettivo, può revocare il recesso, senza oneri a suo carico, a condizione che contestualmente faccia richiesta di intervento CIG/CISOA/CIGD.



Emersione di rapporti di lavoro

I datori di lavoro italiani o cittadini UE ed i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020. In alternativa, devono aver soggiornato in Italia prima della suddetta data, comprovato con la dichiarazione di presenza resa alle autorità frontaliere o al questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni dall'ingresso, o da documenti aventi data certa e provenienti da organismi pubblici. In ogni caso, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. Per le medesime finalità di cui sopra, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta. I richiedenti devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori dell'agricoltura, pesca, assistenza alla persona, lavoro domestico (vedi elenco dettagliato qui sotto), precedentemente al 31 ottobre 2019 (da supportare con documentazione che verrà stabilita da uno specifico Decreto

ministeriale). Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato in alternativa alla documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori qui sotto riportati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Settori di attività interessati:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

La richiesta deve riportare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, non inferiore a quella prevista dal Contratto collettivo di lavoro di riferimento. Se il rapporto di lavoro cessa anche per il carattere stagionale dello stesso, l'interessato può comunque impegnarsi nella ricerca di ulteriore impegno lavorativo nel limite di durata del permesso di soggiorno temporaneo (6 mesi). La richiesta deve essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio secondo modalità che verranno emanate entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge, con apposito decreto ministeriale, presso:

- l'INPS, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato UE;
- lo Sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori stranieri per i lavoratori non regolari (clandestini) e con rapporto di lavoro irregolare;
- la Questura per i lavoratori con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito in altro permesso di soggiorno, per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Il decreto stabilirà i limiti di reddito richiesti al datore di lavoro per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa sopra citata, la procedura. In attesa di definizione della richiesta, è consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa. Nell'ipotesi di lavoratore straniero sprovvisto fin dall'origine di permesso di soggiorno, l'attività di lavoro può essere svolta esclusivamente alle dipendenze del

datore di lavoro che ha presentato la richiesta. Per la presentazione della richiesta è previsto il pagamento di un contributo forfettario di € 500 per ogni lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno; di € 130 per il lavoratore con permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre 2019. Il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento di un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con specifico decreto. Sono previste cause di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, in caso di condanne negli ultimi cinque anni del datore di lavoro, per reati connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ecc. Costituisce causa di rigetto la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione o per la mancata assunzione del lavoratore. Non sono ammessi alle procedure in commento i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultano condannati per i delitti contro la libertà personale, reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ecc., che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale. Verificata l'ammissibilità della richiesta ed acquisito il parere della Questura e dell'Ispettorato del lavoro, lo Sportello unico per l'immigrazione convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro



subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare nel territorio italiano fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui sopra, di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di iscriversi nel registro dei disoccupati presso il Centro per l'impiego.

subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare nel territorio italiano fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui sopra, di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di iscriversi nel registro dei disoccupati presso il Centro per l'impiego.

Accredito figurativo per maternità, prima del pensionamento

La domanda di accredito figurativo presentata dopo il pensionamento, non può essere accolta. La legge riconosce alle lavoratrici dipendenti, il diritto all'accredito figurativo del congedo obbligatorio di maternità. Si tratta di 5 mesi utili sia per ottenere la pensione che per l'importo della stessa. L'accredito è gratuito ma deve essere richiesto espressamente all'Istituto previdenziale. La legge riconosce il diritto dell'accredito non solo per i congedi fruiti in costanza di rapporto di lavoro ma anche per quelli intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che l'interessata abbia almeno 5 anni di contributi accreditati al momento della richiesta. Con una norma di interpretazione autentica, nel 2008 il legislatore ha stabilito che la possibilità di richiedere l'accredito dei periodi di maternità, spetta a coloro che alla data del 27 Aprile 2001 non risultano pensionati. In merito alla norma appena citata, la giurisprudenza si è più volte pronunciata e la linea pressoché comune che se ne ricava, detta la necessità di presentare l'accredito in commento prima del pensionamento, pena la sua irrecuperabilità. I periodi,



ovviamente, possono essere accreditati solo se non si sovrappongono ad altra contribuzione. Nel caso in cui i periodi interessati siano coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione, è necessario chiedere all'Inps la variazione del titolo dell'accREDITAMENTO, visto che i contributi figurativi per maternità, a differenza di quelli per disoccupazione, sono utili per perfezionare il diritto alla pensione di anzianità.

Versamenti volontari prima del 20 luglio 2007

In pensione con 57 anni di età e 35 di contributi

Nuova ed importantissima sentenza della Corte di Cassazione a favore del pensionamento anticipato per i lavoratori che sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari prima del 20 luglio 2007. Il solo possesso dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria alla data del 20 luglio 2007 presso una forma di previdenza pubblica obbligatoria, consente, contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps, di andare in pensione con i requisiti previsti dalla legge Dini: 57 anni e 35 anni di contributi. L'intervento della Corte di Cassazione si è reso necessario per l'ostinata e perdente resistenza dell'Istituto previdenziale, che aveva negato tale diritto ad una lavoratrice che aveva ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria nel 1972. Presentata la domanda di pensione di anzianità al compimento del 57° anno di età, se l'era vista accogliere dall'Inps ma con una decorrenza successiva a quella per la quale aveva diritto. La lavoratrice infatti, aveva compiuto 57 anni nel secondo trimestre 2008, per cui la pensione avrebbe dovuto avere decorrenza dal primo gennaio 2009, mentre l'Istituto l'aveva liquidata con decorrenza primo gennaio 2010. L'Istituto ha ritenuto che anche nel caso in esame si dovesse applicare l'innalzamento dell'età pensionabile, secondo il meccanismo corrente. La vigente normativa in tema di

pensione, però, fa salvi i diritti consolidati precedentemente alla sua entrata in vigore. In sintesi, ai lavoratori viene consentito il pensionamento con 57 anni di età per i dipendenti, 58 gli autonomi, se hanno accreditati almeno 35 di contributi, se autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente al 20 luglio 2007, null'altro disponendo in merito ad "effetti secondari". Ed infatti, anche per la Corte di Cassazione l'interpretazione dell'Istituto è errata, in quanto la norma "non richiede la sussistenza di altre condizioni, ulteriori rispetto a quella dell'intervenuta autorizzazione alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 20 luglio 2007, nessuna rilevanza assumendo la data in cui i relativi versamenti contributivi siano avvenuti". L'autorizzazione ai versamenti volontari è un beneficio che consente agli interessati, in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro ed in costanza di assenza di lavoro, di proseguirne il versamento dei contributi, assicurandosi così un costante riconoscimento dei periodi contributivi utili alla pensione. È quindi un "istituto", che consente al lavoratore di conservare i diritti conseguenti e di raggiungere così i requisiti necessari per accedere alla pensione. Ed ecco che i sacrifici personali ed il Diritto, vincono sull'incomprensibile ostinazione dell'Istituto.

Amianto

Una tantum da 10mila euro alle vittime di mesotelioma non professionale

Dal primo gennaio 2015, ai soggetti che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale, spetta un'indennità economica una tantum. Nell'ipotesi di decesso dei predetti soggetti, l'una tantum può essere corrisposta agli eredi. Per accedere alla prestazione, gli interessati devono dimostrare che i periodi di esposizione, avvenuti sul territorio italiano, sono compatibili con l'insorgenza della malattia (latenza di almeno dieci anni dall'inizio dell'esposizione). Nel caso della "esposizione familiare" inoltre, la sua sussistenza dovrà risultare dalla documentazione attestante che il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare impiegato nella lavorazione dell'amianto. L'insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza. Riguardo alla "esposizione ambientale", tenuto conto della presenza particolarmente diffusa delle fibre di amianto sul territorio, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza in Italia

del richiedente, in periodi compatibili con l'insorgenza di una patologia riconducibile all'amianto. Da quest'anno, l'importo della prestazione passa da 5.600 a 10.000 euro. I malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi, che fra il 2015 e il 2019 hanno beneficiato dell'una tantum nell'importo di 5.600 euro, possono chiedere l'integrazione fino a 10mila euro. Per ottenere l'una tantum, il malato deve inoltrare la specifica richiesta alla sede territoriale Inail competente per domicilio, entro il termine (ordinatorio) di 120 giorni dalla data di accertamento della malattia, tramite raccomandata postale o PEC. Gli eredi, dovrebbero presentare l'istanza entro il medesimo termine (perentorio), di 120 giorni decorrenti dal 1° marzo 2020. In conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid 19, i termini sono sospesi fino al primo giugno, per cui nell'ipotesi appena citata, gli eredi hanno tempo fino al 29 settembre per inoltrare la richiesta. Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte.

I requisiti pensionistici per il 2021 e 2022

Il tema "pensioni" è sempre attuale. Non appena usciremo dall'emergenza sanitaria, tornerà alla ribalta con le sue problematiche, le sue articolate (!) ed a volte assurde regole. Ed allora in queste pagine riprendiamo l'argomento, certi che per il lettore non ancora in pensione, potrà essere gradito. Sino al 31 dicembre 2022 resta invariato l'indice "aspettativa di vita", per cui nei prossimi due anni sia gli uomini che le donne potranno andare in pensione di vecchiaia a 67 anni di età e con almeno 20 anni di contributi. Invariato anche lo sconto di 5 mesi sull'età pensionabile per gli addetti ai lavori gravosi, per i quali viene confermata la possibilità di pensionamento a 66 anni e 7 mesi di età, con almeno 30 anni di contributi. Anche per la pensione di vecchiaia "contributiva", ordinariamente richiesta da chi ha versato il primo contributo successivamente al 1995, vengono confermati i criteri di pensionamento con almeno 5 anni di contributi ed un'età minima di 71 anni. Per la pensione anticipata rimangono invariati i requisiti fino a tutto il 2026, così come l'attesa dei tre mesi di "finestra di uscita" successiva alla maturazione dei requisiti contributivi. Il limite minimo di questi ultimi rimane fermo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne, mentre per i

lavoratori precoci il limite minimo è di 41 anni a prescindere se uomo o donna. La pensione anticipata in versione "contributiva", che come sopra ricordato interessa i lavoratori che hanno il primo contributo accreditato dopo il 1995, potrà essere ottenuta con 20 anni di contributi ed almeno 64 anni di età, a condizione però, che l'importo mensile non sia inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, traguardo quest'ultimo, non facile da raggiungere. La famosa pensione in Quotaroo dovrebbe vedere la sua fine allo scadere del 2021. Fino a quel momento, salvo proroghe, possono beneficiarne i lavoratori con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Per questa pensione è prevista una "finestra di uscita" di tre mesi per il settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. Particolare interesse ha riscosso negli ultimi mesi la pensione in totalizzazione, che spesso è l'unica alternativa per chi ha contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali. Fino a tutto il 2022, per ottenere la pensione di vecchiaia in totalizzazione, l'interessato dovrà avere almeno 66 anni di età e 20 anni di contributi ed attendere 18 mesi per effetto della "finestra di uscita". La pensione anticipata potrà essere richiesta con 41 anni di contributi ma con un'attesa di 21 mesi.

Inarcassa

Stretta dal 2021 alla ricongiunzione gratuita

Dal prossimo anno sarà più difficile ottenere da Inarcassa la ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi anteriori al primo gennaio 2013. Il sistema di richiesta rimane in vigore, alternativo alla ricongiunzione onerosa ma potrà essere esercitata solo dagli iscritti Inarcassa con almeno 15 anni di contributi alla data della domanda. È quanto prevede il nuovo "Regolamento riscatti e ricongiunzioni" deliberato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. Tra le modifiche anche nuovi coefficienti di trasformazione più sfavorevoli per il calcolo della quota di pensione derivante dalla ricongiunzione contributiva. Dal 2019 l'Istituto riconosce ai propri iscritti una doppia opzione in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi sino al 31 dicembre 2012: quella contributiva, gratuita e quella retributiva di regola onerosa. La prima opzione è certamente vantaggiosa, in quanto, oltre ad essere gratuita, consente all'iscritto di tradurre in pensione l'intero montante contributivo maggiorato al tasso annuo composto del 4,5%, trasferito ad Inarcassa dalle altre gestioni previdenziali dove ha accreditato i contributi. Chi ha avuto alte retribuzioni frutto di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato,

ha visto così aumentare l'importo della pensione e senza sborsare un centesimo. Per limitare questi effetti, il nuovo Regolamento dispone che dal prossimo anno le domande di ricongiunzione gratuita riferite ai periodi di contribuzione fino a tutto il 2012, possono essere presentate solo dagli iscritti con almeno 15 anni di contributi Inarcassa, al momento della domanda. Chi non rispetta tale requisito, dovrà effettuare necessariamente la ricongiunzione onerosa. È l'obiettivo dell'Istituto è evidente: scongiurare le iscrizioni a fine carriera lavorativa, finalizzate esclusivamente ad esercitare la ricongiunzione gratuita. Per i periodi successivi al 2012 rimane la possibilità di richiedere la ricongiunzione gratuita senza alcuna preclusione. Il nuovo Regolamento, introduce, sempre con decorrenza dal prossimo anno, nuovi coefficienti di trasformazione specifici per la ricongiunzione contributiva, sia gratuita per i periodi antecedenti al 2013, che per i periodi successivi. I nuovi coefficienti sono definiti in base all'anno di nascita ed all'età di pensionamento e saranno applicati al montante dei contributi trasferiti dagli altri enti previdenziali, al fine di determinare la quota di pensione ricongiunta. In forza dei nuovi coefficienti, il rendimento della ricongiunzione gratuita risulterà meno favorevole rispetto ad oggi.



Non sempre l'Inps può chiedere indietro la pensione di invalidità civile

Se non c'è dolo, gli invalidi civili non devono restituire all'Inps le somme indebitamente ricevute prima della comunicazione del provvedimento di revoca. A stabilirlo è la Cassazione che interviene per tracciare i limiti alle richieste di restituzione dell'Inps nei confronti dei pensionati titolari delle provvidenze economiche corrisposte agli invalidi civili. Diverse sono le ragioni che fanno venir meno il diritto alla prestazione assistenziale: dalla perdita dei requisiti sanitari a seguito della visita di revisione dei requisiti economici per il superamento del limite di reddito previsti, al trasferimento all'estero della residenza (le prestazioni di invalidità civile sono inespugnabili). In linea generale, il codice civile prevede la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione assistenziale da parte dell'Inps. Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, afferma che l'errore dell'Istituto non può trasformarsi in una "tegola sulla testa" per il pensionato che, senza colpa, ha ricevuto somme in realtà non dovute. Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili, possono accertare la sussistenza delle

condizioni per il mantenimento degli stessi benefici, disponendo l'eventuale revoca della concessione con effetto solo dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di revoca, senza pretendere che il pensionato restituisca quanto in buona fede ricevuto sino ad allora. Nel caso arrivato in Cassazione, i giudici hanno respinto la richiesta di restituzione delle mensilità di invalidità civile corrisposte ad una pensionata per il superamento dei requisiti reddituali, la cui verifica da parte dell'Inps era avvenuta solo l'anno successivo. Accertata la mancanza di dolo della pensionata, la quale aveva regolarmente comunicato i redditi all'Inps, è evidente che il ritardo nell'adozione del provvedimento di revoca è addebitabile unicamente a quest'ultimo. La pensionata ha dovuto quindi restituire solo le somme ricevute dopo il provvedimento di revoca. Regole diverse ricorrono invece per l'indebito dovuto al venire meno dei requisiti sanitari. In questo caso infatti, la legge prevede espressamente l'effetto retroattivo del provvedimento di revoca.

TATIANA SANROCCHI

Invalidi civili

Gli importi delle prestazioni e i limiti di reddito per il 2020

Crescono leggermente nel 2020 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili: l'assegno mensile di invalidità, l'indennità di frequenza e la pensione di inabilità, passano da 285,66 euro/mese a 286,81 euro. Ad aumentare anche il limite di reddito annuo per la concessione delle prestazioni. Per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza il limite è di 4.926,35 euro, mentre resta più alto il reddito per la concessione della pensione di inabilità civile, 16.982,49 euro. Ricordiamo che rilevano solo i redditi del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare. Se l'invalido ha meno di 65 anni e non possiede altri redditi, ha diritto ad una maggiorazione di 10,33 euro al mese. Gli invalidi totali, i sordomuti titolari di pensione speciale ed i ciechi assoluti over 60 e gli invalidi parziali over 70, a determinate condizioni di reddito, possono raggiungere i 651,51 euro/mese. Per ottenere le maggiorazioni sociali, il titolare della prestazione di invalidità deve rispettare determinati requisiti reddituali che tengono in considerazione anche il reddito del coniuge. L'assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile concesso a 67 anni ammonta a 374,48 euro/mese a condizione che il percettore rispetti il limite di 4.926,35 euro/anno di reddito personale. All'importo dell'assegno sociale appena citato, può sommarsi la maggiorazione di 85,35 euro, se il titolare rientra in particolari limiti di reddito personale e coniugale. L'indennità di comunicazione sale a 258,00 euro/mese a prescindere dal reddito del beneficiario, mentre l'importo mensile della pensione speciale è pari a 286,81 euro a condizione che il reddito annuo personale non superi 16.982,49 euro. La pensione per i ciechi assoluti ammonta a 310,17 euro/mese, mentre quella per i ciechi ventosimisti (o assoluti se ricoverati) è pari a 286,81 euro, purché il reddito annuo personale non superi la soglia di 6.982,49 euro/anno. Leggermente inferiori invece le prestazioni per gli ipovedenti gravi: 212,86 euro al mese a condizione che il reddito personale non ecceda 8.164,73 euro/anno. Aumentano le indennità mensili legate alla condizione di non autosufficienza, che si ricorda sono erogate a prescindere dal reddito dell'invalido e del suo nucleo familiare: l'indennità di accompagnamento ammonta a 520,29 euro, la corrispondente indennità prevista per i ciechi assoluti 930,99 euro, l'indennità speciale per i ciechi parziali 212,43 euro.

TATIANA SANROCCHI

Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla Persona

AGRIGENTO	Via Imera 135 - Tel. 0922 21420 - Fax 0925 404168	MESSINA	Via Maddalena Is. 147, N. 13 - Tel. 090 2930510 - Fax 090 2935109
ALESSANDRIA	Via Mazzini 33 - Tel. 0131 236225	MILANO	Viale Coni Zugna, 58 - Tel. 02 5811895
ANCONA	Via Scrima, 14 - Tel. 071 2800394 Fax 071 2805794	MODENA	Via Santi, 14 - Tel. 059 827620 - Fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 Tel. 0165 235105 - Fax 1786077792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre Del Greco Tel. 081 8477809
AREZZO	Viale Baldaccio D'anghiari, 27/31 Tel. 0575 21223 - Fax 0575 24920	NOVARA	Via Ravizza, 10 - Tel. 0321 398217 - Fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	Via Montecassino, 9/11 - Tel. 0736 46182 Fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel. 0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	Piazza Alfieri, 61 - Tel. 0141 594320 - Fax 0141 595344	ORISTANO	Via Lazio, 90 - Tel. 0783 303431 - Fax 0783 768868
AVELLINO	Piazza D'armi, 2/F - Tel. 0825 32675/6 - Fax 0825 23463	PADOVA	Via Della Croce Rossa 112 - Tel. 049 8070011 Fax 049 8070651
BARI	Pizza Europa 23 - Bari San Paolo - Tel. E Fax 080 5580445 Fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - Tel. 091 345878 Fax 091 348061
BARILETTA ANDRIA TRANI	Via Mura Spirito Santo, 74 Scala A - Barletta Tel. 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	Viale Fratti, 22/A - Tel. 0521 701016 - Fax 0521 273801
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - Tel. 0437 944377 - Fax 0437 942148	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - Tel. 0382 539420 Fax 0382 394376
BENEVENTO	Via Delle Puglie, 34 - Tel. 0824 481618 - Fax 0824 22721	PERUGIA	Via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - Tel. 075 500255 - Fax 075 500295
BERGAMO	(Gorle) Via Roma, 85 - Zona Celadina - Tel. 035 214247 - Fax 035 222017	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - Tel. 0721/64446-34221-35088 Fax 0721 32605-34221
BIELLA	Via Galimberti, 4 - Tel. 015 84618 - Fax 015 8461830	PESCARA	Via Milano, 19 - Tel. 085 28403 - Fax 085 4229361
BOLOGNA	Via Bigari, 5/2 - Tel. 051 6314413 - Fax 051 6314444	PIACENZA	Via C. Colombo, 35 - Tel. 0523 606081 - Fax 0523 594542
BRESCIA	Via Valcamonica 17/A - Tel. 030 3770444 - Fax 030 3757234	PISA	Via Malasoma, 22 - Tel. 050 974065 Fax - 050 985842
BRINDISI	Piazza Cairoli N. 5, Iv P° - Tel. 0831 521536 Fax 0831 195013	PISTOIA	Via Enrico Fermi, 1/A - Tel. 0573 535402 - Fax 0573 535422
CAGLIARI	Via Xx Settembre, 9 - Tel. 070 673718 - Fax 070 660796	PORDENONE	Via Roveredo, 2 - Tel. 0434 361128 - Fax 0434 361128
CALTANISSETTA	Piazza Marconi, 12 - Tel. 0934 21036 - Fax 0934 582685	POTENZA	Viale Dell'edilizia, Lotto E - Tel. 0971 476409 - Fax 0971 594702
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - Tel. 0874 418808 - Fax 0874 412583	PRATO	Piazza San Francesco, 8 - Tel. 0574 33673 - Fax 0574 33973
CASERTA	Via Renella, 36 - Tel. 0823 326755 - Fax 0823 356891	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 Tel. 0932 644957 - Fax 0932 254871
CATANIA	Via A. Di Sanguliano, 349 - Tel. 095 7306411	RAVENNA	Via Faentina, 106 - Tel. 0544 460182 - Fax 0544 465114
CATANZARO	Vico II De Grazia N. 4 - Tel. 0961 748161 - Fax 0961 701486	REGGIO CALABRIA	Via Argine Dx Calopinaci/P - Tel. 0965 29013 - Fax 0965 29013
CHIETI	Via Maiella, 87 - Tel. 0871 69939 - Fax 0871 404322	REGGIO EMILIA	Viale Trento E Trieste, 14 - Tel. 0522/514516 - Fax 0522 514407
COMO	Via Morazzone 4 - Tel. 031 264561 - Fax 031 307655	RIETI	Via Comotti 11 - Tel. 0746 257078
COSENZA	Viale Trieste, 53/A - Tel. 0984 22348	RIMINI	Via Matteucci, 4 - Tel. 0541 54284 - Fax 0541 21768
CREMONA	Via Cappuccini 4/B - Tel. 0372 30288 - Fax 0372 413863	ROMA	Via E. D'onofrio, 67 - Tel. 06 40800610/617 - Fax 06 40501161
CROTONE	Viale Stazione Centrolli Granoio-Piano - Scala B - Tel. 0962 23703 - Fax 0962 26237	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/A - Tel. 0425 21442 - Fax 0425 21761
CUNEO	Piazza Galimberti 1/C - Tel. 0171 67978 - Fax 0171 691927	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - Tel. 089 231814
ENNA	Via Pergusa, 110 - Tel. 0935/576719 Fax 0935/502356	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - Tel. 079 235516 - Fax 079 238638
FERRARA	Via Bologna, 592/A - Tel. 0532 978550 - Fax 0532 977103	SAVONA (ALBENGA)	Loc. Torre Pernice 15 - Albenga - Tel. 0182/542926 - Fax 0182/544065
FIRENZE	Via Nardi, 39 - Tel. 055 233801 - Fax 055 2001578	SIENA	Viale Sardegna, 37 - Tel. 0577 203730 - Fax 0577 203729
FOGGIA	Via Fiume, 40 - Tel. 0881 580449 - Fax 0881 561308	SIRACUSA	Via Tripoli, 9 - Tel. 0931 60868 0931 Fax 11850490
FORLÌ CESENA	Via Rasi Spinelli, 160 - Tel. 0547 29185 - Fax 0547 610290	TARANTO	Corso Italia, 377 - Tel. 099 7302504 - Fax 099 7302504
FROSINONE	Via F. Brighindi, 39 - Tel. 0775 251773	TERAMO	Via Panfilo Gammelli, 8/10 - Tel. 0861 244452 - Fax 0861 253793
GENOVA	Via Vallecchiara, 17R - Tel. 010/9994648 Fax 010/2512946	TERNI	Via Campo Fregoso, 72 - Tel. 0744 421649 - Fax 0744 402842
GORIZIA	Via Del Montecanto, 105 - Tel. 0481 523058/9 - Fax 0481 522599	TORINO	Via Onorato Vigliani 123 - Tel. 011 6164201 Fax. 011 6164298
GROSSETO	Via Monte Rosa, 178 - Tel. 0564 452398 - Fax 0564 454916	TRAPANI (ERICE)	Via A. Manzoni, 27/B - Tel. 0923 532327 Fax 0923 538762
IMOLA	Via Fanin 7-A - Tel. 0542 646111 - Fax 0542 643348	TRENTO	Via Maccani, 199 - Tel. 0461 420969 - Fax 0461 422259
IMPERIA	Via T. Schiva, 48 - Tel. 0183 291801	TREVISO	Via Noalese, 75 - Tel. 0422 260118 - Fax 0422 260419
ISERNA	Corso Risorgimento, 106 - Tel. 0865 290707	TRIESTE	Via Carlo Ghega N.2 - Tel. 040 362901 - Fax 040 361389
LA SPEZIA	Piazzale Kennedy 27 - Tel. 0187 21998	UDINE	Via Pradamano, 4/A - Tel. 0432 520561 - Fax 0432 620182
LAQUILA	Via Montorio Al Vomano, 2 - Tel. 0862 24030 - Fax 0862 61268	VENEZIA	Via Durando 14/A - Marghera - Tel. 041 924177 - Fax 041 5381819
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - Tel. 0773 624344 - Fax 0773 602089	VERBANO	Via San Bernardino, 31/E - Tel. 0323 52801 - Fax 0323 52801
LECCE	Piazza Mazzini - Galleria 36 - Tel. 0832 443411 - Fax 0832 443422	VERBANIA CUSIO OSSOLA (DOMODOSSOLA)	Via Amendola, 9 - Tel. 0324 243894
LECCO (MERATE)	Via Statale, 5/7 - Tel. 039 9900553	VERCELLI	Via San Salvatore Angolo Via Manara - Tel. 0161 54597 - Fax 0161 251784
LIVORNO	Piazza D. Manin, 4 - Tel. 0586 898039 - Fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - Tel. 045 8626248 Fax 045 8622317
LODI	Via Nino Dall'oro 6 - Tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	Via C. Alvaro, 20 - Tel. 0965 43664 - Fax 0965 45293
MACERATA	Via Dei Velini 147 - Tel. 0733 261976 - Fax 0733 232579	VICENZA	Viale Dell'oreficeria, 36 - Tel. 0444 962563/4 - Fax 0444 289733
MANTOVA	Via Imre Nagy 46 - Tel. 0376 368865 - Fax 0376 220753	VITERBO	Viale Bruno Buozzi, 34 - Tel. 0761 340702 - Fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - Tel. 0585 1811271		
LUCCA	Viale Carlo Del Prete, 347 - Tel. 0583 58951		
MATERA	Via Torraca, 9 - Tel. 0835 333031		

www.inac-cia.it



CT



Florovivaismo: l'associazione di riferimento vuole crescere

Ora in piena "Fase 2" e con il governo a lavoro sugli emendamenti al Dl Rilancio, il settore del florovivaismo italiano guarda oltre la crisi scaturita dall'emergenza Coronavirus e punta su una rinnovata rappresentanza nazionale. E' quanto afferma l'Associazione Florovivaisti Italiani pur mantenendo alta la guardia, perché le difficoltà delle aziende sono ben lungi dall'essere state risolte. Il settore florovivaistico che rappresenta il 5% del Pil agricolo, quasi 3 miliardi di fatturato, impiegando 200 mila addetti, ha ottenuto durante il lockdown, necessario a contenere la diffusione del virus, un'attenzione indubbia e di questo -commenta Florovivaisti Italiani- va dato atto alle moltissime organizzazioni e associazioni, ma anche a distretti, consorzi, cooperative e mercati che lungo tutta la penisola, hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni a tutti i livelli, sull'importanza del comparto florovivaistico. "Se il settore ha avuto la possibilità di essere ascoltato a livello nazionale ed europeo -dichiara il presidente di Florovivaisti Italiani, Aldo Alberto- è certamente per l'impegno arrivato da più fronti e questo, come accaduto in ambito sanitario, deve insegnarci che serve unità, costanza, conti-



nuità e visione di lungo periodo. Serve, ora, una maggiore consapevolezza delle potenzialità del settore e del suo ruolo nell'agricoltura italiana". "Va fatta molta strada per mettere al riparo le aziende dalla crisi e garantirgli solidità sul mercato, anche fuori dall'Italia -continua Aldo Alberto-. Per andare avanti è, dunque, necessario che il settore florovivaistico si doti di una rappresentanza unitaria".

www.florovivaistiitaliani.it

Agricoltura strategica per il futuro

L'agricoltura vuole essere protagonista e contribuire all'attuazione del Green New Deal, ma gli obiettivi ambiziosi e gli sforzi richiesti dall'Europa per giungere a una transizione verde, da qui al 2030, devono necessariamente essere accompagnati da alternative produttive innovative e da risorse adeguate al nuovo modello di sviluppo. Così Cia-Agricoltori Italiani, in occasione della pubblicazione oggi, da parte della Commissione Ue, della Strategia "Farm to Fork" e della Strategia sulla Biodiversità. L'emergenza vissuta in questi mesi ha dimostrato ancora una volta la centralità del sistema produttivo agricolo e la necessità di fare in modo che l'Ue possa continuare ad assicurare un adeguato livello produttivo e diminuire la dipendenza dall'import per rispondere alle esigenze di sicurezza alimentare di tutti i consumatori europei. Preoccupano i target che propone la Commissione, a partire dalla diminuzione del 50% dell'uso dei pesticidi entro il 2030, anche perché non sono accompagnati da una valutazione d'impatto sul sistema produttivo. Per non mettere a rischio la competitività del settore che si è rivelato strategico, la transizione verso un'agricoltura più verde deve tener conto delle tempistiche dei processi produttivi, così come del progresso scientifico e tecnologico.



Centri estivi per bambini: scegliete la campagna

Campagne italiane come grandi centri estivi all'aperto. Le 3.000 fattorie didattiche sul territorio nazionale sono pronte ad accogliere in sicurezza bambini e ragazzi, durante tutta l'estate, con attività ricreative ed educative in ampi spazi a contatto con la natura. Lo afferma Turismo Verde, l'associazione per la promozione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani. "Apprezziamo l'attenzione del governo su questi temi, con importanti novità come il bonus baby-sitter che potrà essere usato anche per i centri estivi -dice Turismo Verde-. Si tratta, per molte famiglie, dell'unica possibilità di accudire i propri figli, tra ferie esaurite, o necessità di lavorare in ufficio in estate, o anche per la perdita dei nonni proprio a causa del Coronavirus". Con l'esperienza in fattoria didattica, che è un'espressione dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, riconosciuta e regolamentata in ogni regione, "vogliamo aiutare i più giovani a tornare alla socialità, in un ambiente protetto, a riscoprire il piacere di giocare e imparare all'aria aperta".



Il settore primario cerca manodopera

La mancanza di manodopera nei campi è un problema serio ed è dimostrato dalle misure specifiche inserite nel "Decreto Legge Rilancio", che incentiva l'ingresso nel settore per chi è rimasto senza lavoro, oppure lo cerca. Anche i percettori di Reddito di cittadinanza possono lavorare in agricoltura senza perdere questo sostegno statale. Cia-Agricoltori Italiani ha varato "Lavora con agricoltori Italiani", una piattaforma di intermediazione per mettere in contatto, in tutte le province, aziende agricole e lavoratori. Il **portale**, riconosciuto dal Ministero del Lavoro, consente a chi cerca occupazione di entrare in contatto direttamente con le aziende della propria provincia, e alle imprese di intercettare velocemente i candidati con la massima trasparenza e legalità. Utilizzare il sito è molto semplice: le aziende inseriscono la propria offerta di lavoro, indicando le caratteristiche professionali richieste, le mansioni da svolgere, luoghi e tempi, mentre il lavoratore dichiara semplicemente la propria disponibilità.



AGRICOLTORI ITALIANI



Comprare online i prodotti degli agricoltori italiani

È online la mappa delle aziende pronte a rifornire i cittadini di prodotti della terra e piatti tipici Carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta e tanto altro, ma anche piatti tipici preparati per il weekend dagli Agrichef, con un semplice click dalle aziende agricole alle tavole degli italiani, grazie al **nuovo portale di Cia**, da oggi online, consente a tutti, restando a casa, di acquistare e consumare, ogni giorno, i prodotti freschi della terra, ma anche prelibatezze e piatti della tradizione, con la garanzia di qualità assicurata dagli uomini e dalle donne di Cia. Bastano pochi secondi per individuare la regione d'interesse, l'azienda più vicina e scegliere le materie prime di stagione o i prodotti, che gli agricoltori consegneranno a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Infine, per garantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell'acquisto, sarà consegnata una parola d'ordine da utilizzare al ricevimento della spesa. **Cia-Agricoltori Italiani** offre questo servizio grazie alla collaborazione delle sue associazioni: al femminile (Donne in Campo), giovani (Agia), pensionati (Anp), per la vendita diretta (la Spesa in Campagna) e agrituristica (Turismo Verde).

